

IMPOSTA DI REGISTRO E TRATTAMENTO DEI CONGUAGLI IN CASO DI DIVISIONE IMMOBILIARE

Sentenza del 2.1.2026 n 2 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado
di Roma, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott.ssa Monica Velletti

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 220 SOGGETTI OBBLIGATI

Imposta di registro – Divisione immobile – Conguagli – Regime fiscale -
Individuazione.

Massima

In tema di imposta di registro, a seguito della divisione di un immobile non si realizza un trasferimento di ricchezza in capo ai condividenti che hanno ricevuto un conguaglio in denaro, trattandosi di importi pari al valore delle rispettive quote immobiliari.

Rif. Normativi

Legge n. 212/2000 art. 7, Legge n. 241/1990 art. 3; D.P.R. n. 131/1986 art. 3

Conformità

CGT di I grado di Roma, sent. n. 2/2026

Anno pubb.

2026